



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 21 dicembre 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Cesare San Mauro, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 13

a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.;

Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 28 novembre 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo per violazione dell'art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del C.G.S. per avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nell'atto di deferimento, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'istituzione federale nel suo complesso, di sue specifiche strutture (in particolare AIA e Lega Nazionale Professionisti) e dell'arbitro della gara Palermo–Internazionale del 26 novembre 2006, Signor Rosetti.

Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Palermo ai sensi degli articoli 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4, comma 5 del C.G.S. per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale illustra i motivi che giustificerebbero il contenuto delle dichiarazioni rese.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna dello Zamparini alla sanzione dell'inibizione di 15 giorni e l'ammenda di € 10.000,00, nonché la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Palermo.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni dello Zamparini rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Palermo-Internazionale del 26 novembre 2006 sono censurabili in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché inosservanti i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Osserva preliminarmente la Commissione che, per giurisprudenza costante della stessa, il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un'interpretazione soggettiva e, dunque, di "parte".

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce.

Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

Relativamente al caso di specie non si possono condividere gli assunti difensivi relativi alla considerazione che i giudizi espressi sull'attività dei professionisti e non sulle persone sono sempre stati riconosciuti dalla Commissione stessa, anche se espressi in maniera non pacata, come non lesivi dell'onorabilità dei destinatari, perché in essi mancherebbe una volontà di lesione.

L'orientamento di questa Commissione si è consolidato nell'affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche di natura tecnica sull'operato dell'arbitro e dei suoi assistenti, dall'altro tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive non offensive.

Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dallo Zamparini, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale ex art 3 comma 1 C.G.S. .

A sostegno si osserva, che frasi come "*... l'arbitraggio è stato inguardabile, ma anche stupido (...). Sono rimasto inorridito quando Rosetti ha fischiato un fallo su Amauri e lo ha fatto in malafede*", "*Rosetti ha gestito in maniera ignobile la partita. Non ha sbagliato in buona fede. Mi ha ricordato i tempi di calciopoli. Ha fischiato in maniera scientifica, ...*", "*Gussoni dovrebbe stare zitto perché faceva parte di quel mondo arbitrale che speravo fosse sparito. La sua elezione è stata una sorpresa: mi aspettavo che fosse nominato un rappresentante super partes, non uno in debito con qualcuno*", "*il vecchio sistema non è solamente l'arbitraggio ignobile di Rosetti, degno di Moggiopoli, ma anche quello che sta accadendo in Lega Calcio, dove c'è una sorta di golpe strisciante, nascosto*", intese nella loro oggettività semantica – finiscono con l'esorbitare dall'ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di denigrazione dell'operato del direttore di gara e di altri organi federali.

Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica

In relazione poi alla causa dell'eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d'animo di palese amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può giustificare accuse comunque offensive, denigratorie e dispregiative che mettono in dubbio le capacità tecniche e professionali della terna arbitrale.

In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenuti rilevanti) devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi (e non in una sede istituzionale).

La gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità dello Zamparini in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta.

Questa Commissione, accogliendo *in toto* la richiesta formulata dalla Procura Federale, ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni rese e considerato il ruolo di responsabilità dello Zamparini in ambito societario.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere allo Zamparini la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 e dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 15 giorni, nonché alla Soc. Palermo la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

b) RECLAMI

Reclamo della Soc. TREVISO avverso l'inibizione a tutto il 31 gennaio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giovanni **GARDINI**; avverso la squalifica a tutto il 15 febbraio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Paolo **DE TOFFOL** (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Giovanni Gardini e Paolo De Toffol, dirigenti della Soc. Treviso, la sanzione al primo dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino al 31 gennaio 2007 ed al secondo sino a tutto il 15 febbraio 2007, per avere il De Toffol, a fine gara, contestato platealmente l'operato degli ufficiali di gara, con espressioni irrispettose e per aver rivolto espressioni pesantemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro, con atteggiamento aggressivo ed intimidatorio, tirandogli con forza la maglia della divisa, ed al Gardini, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato degli ufficiali di gara, con espressioni pesantemente ingiuriose e per avere, a fine gara, negli spogliatoi, reiterato tale deplorabile comportamento, con atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, hanno proposto reclamo il Gardini, il De Toffol ed il Treviso, chiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, relativamente alla posizione del Gardini, si rileva una "*assoluta carenza di prova o incompletezza della stessa in ordine ai fatti contestati*", in quanto vi sarebbe contraddittorietà tra il referto redatto dall'arbitro ed il rapporto del quarto uomo e ciò sia relativamente alla descrizione dei fatti contestati, di cui non vi sarebbe traccia nel rapporto del quarto ufficiale, sia relativamente ai tempi di commissione di detti fatti, laddove l'arbitro colloca l'allontanamento del Gardini al 13° della ripresa, mentre il quarto

ufficiale al 17° della ripresa. Inoltre, anche relativamente all'episodio avvenuto nello spogliatoio, non vi sarebbe coincidenza tra il contenuto del referto arbitrale e la relazione redatta dal collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Relativamente alla posizione del De Toffol, si riconosce che questi ha tenuto un comportamento censurabile, ma la sanzione irrogata sarebbe eccessiva, laddove il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del contesto in cui è maturata la condotta (due giocatori del Treviso espulsi nell'arco temporale di tre minuti), nonché della circostanza che comunque il De Toffol non ha posto in concreto atti violenti, trattandosi di espressioni frutto di uno "sfogo" dettato dalla situazione".

All'udienza odierna sono comparsi Gardini ed il difensore dei reclamanti, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, evidenziando l'assenza per entrambi di precedenti specifici e riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentite le parti, rileva che il gravame non è fondato.

Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che tra gli atti ufficiali richiamati dalla difesa non sussiste un ordine gerarchico, essendo fonte di prova privilegiata di eguale grado. Nel caso di specie, sussisterebbe contraddittorietà laddove gli stessi fatti fossero stati descritti in maniera differente. A ben vedere, il referto dell'arbitro, il rapporto del quarto ufficiale e la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini si integrano tra loro, essendo in essi stati riportati tutti i fatti contestati, avendo in un caso destinatari differenti ed essendo, in un altro caso, riferiti a fasi distinte.

Né a tale proposito può essere invocata la contraddittorietà per la circostanza che l'allontanamento del Gardini sia stato refertato in maniera differente tra arbitro e quarto ufficiale con uno scarto di qualche minuto.

A ben vedere, la condotta sia del Gardini sia del De Toffol, così come descritta dal Giudice Sportivo, è censurabile, non sussistendo dubbio circa il tono minaccioso ed il contenuto offensivo della condotta posta in essere.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 DICEMBRE 2006

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese